



CORPO BANDISTICO ARLUNESE APS

Via Villoresi, 20 - 20010 Arluno (MI)
info@corpobandisticoarlunese.it
corpobandisticoarlunese.it
C.F. 93509160151

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CORPO BANDISTICO ARLUNESE"

Approvato con delibera 6 Marzo 2021 dell'Assemblea Straordinaria dei Soci

TITOLO 1 - DELLA ASSOCIAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - (Della costituzione)

1. È costituito, ai sensi dell'art. 36 del Codice civile e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 l'Ente del Terzo Settore denominato "Corpo Bandistico Arlunese Associazione di Promozione Sociale" – in forma ridotta "Corpo Bandistico Arlunese APS" – che assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale. L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore".
2. L'associazione ha sede legale in via Villoresi, 20 nel Comune di Arluno (MI). Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento è deliberato secondo la procedura di cui al Titolo 6.
4. Il Consiglio direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate.

Art. 2 - (Dello Statuto, della sua efficacia ed interpretazione)

1. L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
3. Lo Statuto è interpretato secondo le norme dettate per l'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Preleggi al Codice civile.
4. Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto e la disciplina di dettaglio.

Art. 3 - (Delle finalità)

1. L'associazione, apartitica e aconfessionale, esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e riunisce tutti coloro che amano la cultura musicale e vogliano sostenere l'associazione, sostenendo l'autonoma iniziativa dei cittadini concorrendo, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.
2. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere in favore dei propri associati, loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei Soci, valorizzando l'impiego del tempo libero, sono:
 - a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (promozione della cultura musicale e artistica in genere, promozione dell'attività bandistica, insegnamento di teoria musicale e tecnica di strumenti musicali), operando nel settore di cui alla lett. d), art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (organizzazione di manifestazioni musicali e socio culturali anche nello spirito della solidarietà sociale), operando nel settore di cui alla lett. i), art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - c. formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa, operando nel settore di cui alla lett. l), art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

3. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con altri Enti ed Associazioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
4. L'Associazione può svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e può compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri scopi.
5. L'Associazione può, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
6. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate in via strumentale e secondaria nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi provvedimenti attuativi, nonché attività economiche marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995. È affidato al Consiglio Direttivo il compito di individuare e dettagliare lo svolgimento di tali attività diverse.
7. L'associazione potrà, altresì, svolgere le attività di raccolta fondi nelle differenti modalità previste dalle disposizioni di legge ad essa applicabili.

TITOLO 2 – DEI SOCI

Art. 4 – (Delle persone dei Soci)

1. Sono ammesse al Corpo Musicale tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi, adoperandosi per contribuire a perseguirli, e che accettino il presente Statuto ed i Regolamenti interni. Il numero di Soci è illimitato. L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. Il richiedente o suo tutore, nella sottoscritta richiesta di ammissione, deve specificare le proprie complete generalità. Esse sono inserite nel Libro dei Soci. La richiesta, in forma scritta, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo.
3. L'ammissione può essere negata con decisione motivata per iscritto entro quindici giorni dalla richiesta. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, o discriminatorio può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
4. Il candidato non accolto come socio può, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione utile e, comunque non oltre 3 mesi.
5. La qualifica di Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o l'espulsione, attuata secondo le modalità di cui all'articolo 6 dello Statuto e in conformità ai Regolamenti attuativi. La qualifica di associato si conferma annualmente con il pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. Lo status di Socio non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

Art. 5 – (Dei diritti e doveri dei Soci)

1. I Soci hanno diritto di voto singolo in Assemblea secondo quanto indicato all'Art. 8 e, se maggiorenni, hanno anche diritto all'elettorato passivo per le cariche Sociali. Il Consiglio Direttivo può tuttavia accettare la candidatura di soci minorenni a ruoli di supporto determinati dal Consiglio Direttivo stesso e che non prevedano responsabilità legale nei confronti di terzi.
2. Tutti i Soci hanno diritti di informazione e controllo, secondo le leggi e il presente Statuto, ai libri dell'Associazione.
3. All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nelle modalità ed importo fissati dal Consiglio Direttivo.
4. Il Socio ha l'obbligo di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti interni dell'Associazione.
5. Il Socio non può in alcun modo essere retribuito, ma ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata preventivate o autorizzate preventivamente in limiti e modalità dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
6. I Soci acquisiscono la qualifica di Volontario attraverso lo svolgimento per loro libera scelta, per il tramite dell'associazione, di attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità partecipando in maniera costante e attiva alle attività pubbliche dell'Associazione, ivi inclusi servizi, sfilate, concerti, attività di raccolta fondi e le necessarie attività di preparazione. La modifica dei requisiti per la qualifica di Socio Volontario non comporta revisione statutaria.

7. L'attività dei Soci Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari, ma rimane loro il diritto al rimborso spese secondo quanto valido per tutti i Soci di cui al comma 5.
8. L'attività dei Soci Volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
9. Le attività del Socio Volontario indicate al comma 6 sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
10. L'associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
11. Altre tipologie di Socio possono essere introdotte con requisiti definiti da apposite delibere del Consiglio Direttivo in base a criteri di partecipazione alle attività dell'Associazione senza alcuna caratteristica discriminatoria. Indipendentemente da eventuali qualifiche aggiuntive, i diritti di ogni Socio descritti nel presente Statuto sono preservati. L'introduzione, soppressione o modifica di tali qualifiche aggiuntive non comporta modifica statutaria.
12. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti subordinati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 6 – (Del recesso e dell'esclusione del Socio)

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.
2. Il Socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione può recedere mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale adotterà un'apposita deliberazione che prende atto della decisione dell'associato. L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'associazione.
3. Decade automaticamente il Socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e riportati nel Regolamento Interno.
4. L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il Socio in maniera grave:
 - a. danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
 - b. non ottemperi alle disposizioni statutarie, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - c. sia oggetto di gravi e ripetuti richiami sanzionatori da parte del Consiglio Direttivo.
5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, mediante deliberazione assunta a maggioranza e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, e notifica la possibilità di esperire ricorso interno nei tempi e modi previsti dall'apposito Regolamento.
6. Il Socio receduto, decaduto o escluso o erede in caso di decesso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso delle quote e/o contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO 3 – DEGLI ORGANI SOCIALI

CAPO I – Degli organi sociali in generale

Art. 7 – (Degli organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo, includente le cariche sociali all'Art. 13 comma 1;
 - c. l'organo di controllo, se nominato per scelta o per obbligo di legge, includente le cariche sociali all'Art. 22.
2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell'articolo 5 comma 5.
3. Non possono in nessun caso essere eletti alle cariche sociali i Soci che versino nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile o che abbiano riportato una condanna penale che comporta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici o l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, anche se temporanee. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
4. La candidatura agli organi sociali in occasione di elezioni del Consiglio Direttivo in seno all'Assemblea può avvenire in presenza oppure, in assenza, mediante candidatura scritta e firmata indirizzata al Consiglio Direttivo uscente, che la renderà nota al momento delle elezioni.

CAPO II – Dell'Assemblea dei Soci

Art. 8 – (Dell'Assemblea dei Soci in generale)

1. L'Assemblea dei Soci è composta da quanti abbiano completato efficacemente la procedura di iscrizione all'articolo 4 del presente Statuto e siano altresì in regola con il versamento della quota associativa. Hanno diritto di voto gli iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, maggiorenni o legalmente rappresentati da un maggiorenne.
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e le deliberazioni vincolano tutti i soci, ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 9 – (Delle funzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea indirizza le linee generali dell'attività dell'Associazione, ed inoltre:
 - a. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - b. approva entro il primo trimestre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - c. elegge i membri del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell'organo di controllo o il revisore legale dei conti e delibera sulle rispettive responsabilità o promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - d. approva lo Statuto e le sue modificazioni, così come modificazioni dell'atto costitutivo;
 - e. delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione dei beni sociali ai sensi del Titolo 6;
 - f. delibera su tutte le altre materie previste dal presente Statuto espressamente demandate all'Assemblea, ivi incluso sui Soci esclusi che abbiano presentato ricorso, nonché su tutte le materie strumentali agli scopi sociali;
 - g. delibera sugli altri eventuali oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 10 – (Delle convocazioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Corpo Bandistico e comunicata ai soci tramite adeguato sistema cartaceo o altro sistema di telecomunicazione o affissione della delibera di convocazione nei locali dell'Associazione, almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza. Tale preavviso, fuorché nei casi di convocazione dell'Assemblea straordinaria, può essere ridotto fino a sette giorni nel caso in cui la convocazione debba essere fatta d'urgenza.
2. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'Ordine del Giorno della seduta, specificando se la convocazione sia fatta in via ordinaria o straordinaria.
3. Il Presidente convoca almeno una volta l'anno l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio.
4. L'Assemblea è convocata anche su richiesta di tre componenti del Consiglio Direttivo, ovvero di almeno un decimo degli aventi diritto al voto o ne faccia richiesta l'organo di controllo e/o il revisore legale. In caso di inerzia del Presidente, il Vice Presidente, ovvero il Segretario, procedono in subordine alla convocazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente. Se entrambi sono assenti, presiede il membro del Consiglio Direttivo con più anzianità associativa, escludendo il Segretario.

Art. 11 – (Della natura delle Assemblee e dei quorum costitutivi e deliberativi)

1. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria. È convocata in via ordinaria per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1 lettere a), b), c), f), g); in via straordinaria per le deliberazioni di cui all'articolo 9, comma 1 lettere d) ed e) o per azioni di responsabilità o straordinarie o urgenti alle lettere c), f), g).
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima delle successive 24 ore, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci. In seconda convocazione, da effettuarsi anche nel medesimo giorno, quando sono presenti o rappresentati almeno un quinto dei Soci. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In nessun caso si computano i voti di astensione.
4. Ogni Socio impedito a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta e firmata. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.
5. Nessuno Socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i propri interessi.
6. Le votazioni sono a scrutinio palese, salvo quelle per elezioni del Consiglio Direttivo o qualora ve ne sia necessità.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12 – (Della verbalizzazione)

1. Di ogni seduta è redatto un verbale ad opera del Segretario ovvero, in mancanza, del più giovane componente del Consiglio Direttivo, escluso chi presiede l'Assemblea. Il verbale deve riportare la generalità dei Soci presenti e dare conto degli argomenti discussi, nonché – dettagliatamente – delle votazioni effettuate e dei relativi risultati.
2. Il verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, è inserito nel Libro dei Verbali d'Assemblea. Altre forme del verbale possono essere rese disponibili ai Soci secondo quanto definito dall'apposito Regolamento. Ciascun Socio ha il diritto di prendere visione del verbale e di estrarne copia.

CAPO III – Del Consiglio Direttivo e del Presidente**Art. 13 – (Della composizione e della durata)**

1. Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri, eletti tra i Soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative e soddisfanti l'Art., che siano parte dell'Associazione da almeno un anno. Esso è costituito da:
 - a. il Presidente dell'Associazione;
 - b. il Vice Presidente;
 - c. il Segretario;
 - d. due Consiglieri.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra coloro che volontariamente offrano la loro candidatura. Non possono essere eletti più di due membri che non siano Soci Volontari. La modifica del regolamento elettorale non comporta obbligo di revisione statutaria.
3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e scade con l'assemblea che approva il bilancio relativo al 3° esercizio del suo mandato. Tutti i componenti sono rieleggibili. Il Consiglio decade anticipatamente se l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio.
4. In caso di opportunità contingenti e a seguito di debita motivazione verbalizzata, le cariche nel Consiglio Direttivo possono essere ridotte a Presidente, Vice Presidente e Segretario, comunque attribuite a persone differenti.

Art. 14 – (Delle funzioni del Consiglio Direttivo)

1. Al Consiglio Direttivo spetta di:
 - a. nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;
 - b. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci e su eventuali recessi o esclusioni;
 - c. assumere deliberazioni in merito al comportamento durante l'attività sociale dei Soci aderenti e determinare eventuali azioni disciplinari;
 - d. redigere i regolamenti interni dell'Associazione e sottoporli all'Assemblea;
 - e. proporre all'Assemblea modifiche statutarie;
 - f. redigere ed approvare in via preliminare il rendiconto preventivo e consuntivo, redatto dal Segretario con i relativi allegati, da sottoporre all'Assemblea;
 - g. curare l'ordinaria amministrazione;
 - h. deliberare le quote associative annue;
 - i. fissare le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
 - j. selezionare i candidati e scegliere il Direttore Artistico del Corpo Bandistico;
 - k. elaborare, con la collaborazione del Direttore Artistico, il programma annuale delle attività musicali, sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, e provvedere alla sua attuazione;
 - l. elaborare l'eventuale programma ricreativo culturale della Banda Musicale;
 - m. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - n. provvedere ad avanzare le opportune richieste di sovvenzionamenti allo Stato, alla Regione, alla Provincia, agli Enti locali e a quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità del Corpo Bandistico;
 - o. deliberare ogni modifica per il migliore funzionamento della Scuola di Musica, ivi includendo la gestione dei rapporti con gli Allievi e la definizione annuale dei contributi associativi per la frequenza delle lezioni della Scuola;
 - p. deliberare circa l'acquisto di divise e di strumenti, circa le riparazioni delle attrezzature e quanto altro possa occorrere per il buon funzionamento del Corpo Bandistico;

- q. istituire ed eventualmente delegare eventuali ruoli di supporto a cui Soci possano candidarsi su base volontaria utili a distribuire compiti di ordinaria amministrazione e logistica interna;
 - r. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - s. passare le consegne finanziarie, patrimoniali e organizzative alla scadenza del mandato al nuovo Consiglio Direttivo eletto, entro trenta giorni dalla nuova elezione. Le consegne devono essere verbalizzate nella prima riunione utile;
 - t. curare la tenuta dei seguenti libri sociali: libro degli Associati, libro dei Volontari, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione stesso. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità definite dall'organo amministrativo con propria delibera;
 - u. deliberare su qualsiasi ulteriore materia demandata dall'Assemblea;
 - v. decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitate al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.
2. Al Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo possono essere delegate dal medesimo Consiglio, con delibera che determini i limiti della delega, determinate funzioni o specifici incarichi, conferendo i relativi poteri di firma.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e congiunto fatte salve specifiche deleghe e deliberazioni del Consiglio Direttivo. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 – (Delle convocazioni e delle sedute del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea all'articolo 10 comma 1 del presente Statuto oppure con avviso spedito ai Consiglieri, e all'organo di controllo se previsto, con modalità telematiche e non che diano comunque conto dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza, l'invio può avvenire almeno quarantotto ore prima. Esso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. I consiglieri possono far inserire all'ordine del giorno particolari argomenti con richiesta scritta.
2. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
3. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero lo richiedano tre membri del Consiglio Direttivo ovvero dall'organo di controllo o revisore legale.
4. La seduta è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti, e delibera a maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per delega. A parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Tutti i Soci possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di parola, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo per la discussione di specifici argomenti. Non è mai concesso loro il diritto di voto.
6. Le votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano o appello nominale salvo quelle concernenti le persone dei singoli Soci, ovvero quando due Consiglieri richiedano il voto segreto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Se la parità consegue a voto segreto, essa equivale ad un voto contrario.
7. I regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro approvazione, salvo che sia diversamente disposto.
8. In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure, le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni debitamente verbalizzate:
- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
9. Verificandosi i presupposti di cui al precedente comma, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente o, in mancanza, il soggetto verbalizzante.

Art. 16 – (Della verbalizzazione)

1. Di ogni seduta è redatto un verbale come prescritto dall'Art. 21, comma 1 o, in mancanza o per delega, dal Segretario o un altro membro del Consiglio Direttivo presente alla seduta, escluso chi la presiede.
2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è inserito nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo. Ciascun Socio ha il diritto di prenderne visione e di estrarne copia, previa richiesta motivata al Presidente.

Art. 17 – (Del Presidente)

1. Il Presidente del Corpo Musicale è eletto a scrutinio palese a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di parità, è eletto Presidente il candidato con maggiore anzianità associativa.
2. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci, coordinandone i lavori.
3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.
4. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendo tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso non oltre la riunione immediatamente successiva all'adozione del provvedimento d'urgenza.

Art. 18 – (Del Vice Presidente)

1. Il Presidente propone al Consiglio Direttivo un Vice Presidente che si intende per ciò solo nominato, salvo espresso dissenso. In tale caso, si procede all'elezione a maggioranza semplice all'interno del Consiglio.
2. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento, ovvero qualora il Presidente gli deleghi espressamente talune delle sue attribuzioni.

Art. 19 – (Del Segretario)

1. Il Segretario, nominato a maggioranza semplice, cura il recapito degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché la verbalizzazione delle sedute in mancanza del delegato previsto dall'Art. 21, comma 1.
2. Il Segretario controfirma tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario si attiene alle direttive del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni, tiene la contabilità e il conto corrente bancario del Corpo Bandistico. Su disposizione del Presidente effettua i pagamenti; provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e alla relazione amministrativa annuale da presentare all'Assemblea dei Soci; custodisce i documenti contabili, fatture, estratti di conto bancari e tutto quanto attiene all'attività contabile. Provvede ad espletare le pratiche e gli obblighi fiscali.

Art. 20 – (Delle cause di cessazione anticipata dalle cariche del Consiglio Direttivo)

1. Oltre ai casi di cui all'articolo 6, i membri del Consiglio Direttivo cessano dal loro incarico per mozione di censura, nonché per dimissioni volontarie dalla carica amministrativa, rimesse nelle mani del Segretario, che non fanno perdere la qualifica di Socio. I membri del Consiglio direttivo decadono altresì a seguito di protratta inattività, alle sedute del Consiglio stesso o dell'Assemblea, su votazione a maggioranza del resto del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea può votare una mozione di censura nei confronti del membro del Consiglio Direttivo che si sia reso autore di grave violazione dei propri obblighi e doveri, ovvero abbia compromesso l'onore dell'Associazione.
3. La mozione deve essere presentata al Consiglio Direttivo e sottoscritta da almeno 1/5 dei componenti l'Assemblea o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e deve essere approvata a maggioranza dei 3/5 dei presenti in Assemblea. La mozione non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi 20 giorni dalla presentazione.
4. Se il membro del Consiglio Direttivo risulta destituito a seguito della mozione di censura, il Consiglio si riunisce senza indugio per procedere alla nomina del successore, dopo aver eventualmente integrato il collegio ai sensi del comma 5.
5. Analogamente si procede in caso di dimissioni, che devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo e non sono soggette a valutazione discrezionale da parte del Consiglio.
6. In caso di integrazione di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente dichiara eletti gli eventuali candidati che alle ultime elezioni non abbiano ottenuto preferenze sufficienti per accedere al Consiglio. In mancanza e se ritenuta indispensabile l'integrazione, convoca l'Assemblea dei Soci per provvedere a nuove elezioni integrative.
7. Qualora venga meno, a seguito di dimissioni, la totalità del Consiglio Direttivo, il Presidente dimissionario, ovvero in mancanza il Vicepresidente o il Socio più anziano, convoca senza indugio l'Assemblea per procedere a nuove elezioni, anche in deroga ai termini del Regolamento elettorale.
7. I Consiglieri eletti per integrazione degli uscenti rimangono in carica fino alla naturale conclusione del periodo consiliare. Solo nel caso al comma 6, il periodo consiliare decorre dalla data di reintegrazione totale del Consiglio.

Art. 21 – (Dei compiti distribuiti all'interno del Consiglio Direttivo)

1. Uno o più membri del Consiglio Direttivo, concordati al suo interno, sono incaricati di curare la tenuta dei Libri dei Soci e dei Libri dei verbali e deliberazioni d'Assemblea e di Consiglio Direttivo.
2. Un membro del Consiglio Direttivo, concordato al suo interno, deve sovrintendere alle attività della Scuola di Musica, anche coadiuvato da altri Soci nominati a simile ruolo. Il membro del Consiglio Direttivo con delega ai rapporti con la

Scuola di Musica è quindi preposto al raccordo delle attività del Corpo Bandistico e della Scuola di Musica, nonché della eventuali formazioni collegate e in cui sono coinvolti prevalentemente Allievi. Informa inoltre il Consiglio Direttivo delle esigenze e delle richieste sorte da parte degli allievi.

3. Un membro del Consiglio Direttivo, concordato al suo interno, deve sovrintendere alle attività delle eventuali commissioni che si occupano delle scelte artistiche, fungendo da collegamento con il Consiglio Direttivo stesso per l'organizzazione e coordinamento degli eventi proposti dalla commissione.
4. Un membro del Consiglio Direttivo, concordato al suo interno, deve occuparsi delle funzioni di comunicazione con i Soci mediante mezzi cartacei o telematici.
5. Uno o più membri del Consiglio Direttivo, concordati al suo interno, devono occuparsi delle funzioni di comunicazione verso l'esterno dell'Associazione, ivi includendo articoli per la stampa, social media, siti web, pubblicità e corrispondenza.
6. Un membro del Consiglio Direttivo, concordato al suo interno, deve curare l'organizzazione logistica degli eventi.

CAPO IV – Dell'Organo di Controllo

Art. 22 – (Dell'Organo di Controllo)

1. Nei casi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 o per volontà dell'Assemblea è nominato, per un mandato pari alla durata del Consiglio Direttivo in carica, un Organo di Controllo monocratico composto da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'Organo di Controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo è tenuto a cura dello stesso organo.
5. L'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, secondo quanto previsto dal d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, non costituisce modifica dello Statuto.

TITOLO 4 – DELLA STRUTTURA DEL CORPO BANDISTICO

Art. 23 – (Della Scuola di Musica)

1. L'Associazione persegue gli obiettivi sociali di cui all'articolo 3, comma 2 mediante una propria Scuola di Musica per istruire gli studenti, sia attraverso pratica strumentale che impartendo le necessarie nozioni di teoria e solfeggio.
2. Per consentire agli studenti di sperimentare l'esecuzione musicale d'insieme, può essere costituita una o più formazioni formate prevalentemente da allievi (per esempio Junior Band). L'ammissione a queste formazioni è definito in base alle norme elencate nel Regolamento Interno.

Art. 24 – (Del Direttore Artistico)

1. Il Direttore Artistico è responsabile dell'indirizzo artistico, culturale ed in particolare musicale dell'Associazione. Il Direttore Artistico è scelto dal Consiglio Direttivo vagliando il curriculum dei candidati, valutandone capacità artistiche, didattiche ed umane. Il mandato dura fino a revoca decisa dal Consiglio Direttivo o dimissioni spontanee.
2. Egli dirige altresì le attività concertistiche delle formazioni musicali di cui è nominato Direttore dal Consiglio Direttivo; con il consenso del Consiglio Direttivo può avvalersi dell'aiuto di altri collaboratori.
3. È suo compito curare l'attuazione del programma, attenendosi alle disposizioni del Consiglio Direttivo e avvalendosi del supporto di eventuali commissioni dedicate alla scelta del repertorio musicale.
4. Propone al Consiglio Direttivo nuove iniziative e programmi futuri, l'acquisto di nuovi strumenti o la riparazione di quelli in dotazione, elogi per merito o sanzioni per gravi infrazioni.
5. Egli è responsabile della disciplina delle formazioni di cui è Direttore durante le prove e gli eventi pubblici.

Art. 25 – (Dell'amministrazione della Scuola di Musica e delle formazioni musicali)

1. Quanto non disposto nel presente Titolo è disciplinato dal Regolamento Interno del Corpo Bandistico Arlunese, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d) del presente Statuto. La modifica del Regolamento non comporta obbligo di revisione statutaria.

TITOLO 5 – DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**Art. 26 – (Delle risorse economiche dell'Associazione)**

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi da convenzioni, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 27 – (Dell'esercizio finanziario)

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il Segretario, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, redige il bilancio preventivo e quello consuntivo, la relazione morale e ogni altra scrittura richiesta dalla legge. Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di una Commissione per il Bilancio, sovrintesa dal Consiglio stesso, al fine di predisporre il bilancio ed i relativi allegati.
3. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 7 giorni antecedenti l'Assemblea convocata per l'approvazione, al fine di poter essere consultato da ogni Socio.
4. Secondo disposizioni di legge, l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore il bilancio d'esercizio e, se richiesto dalla normativa, pubblicarlo nel proprio sito internet.
5. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3, comma 6, a seconda dei casi in un'annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 28 – (Della distribuzione delle risorse)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 – (Delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 30 – (Del logo dell'Associazione)

1. Il logo dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per le finalità associative.
2. L'Associazione è unica titolare del logo e di ogni segno distintivo dell'Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.
3. La sua individuazione e le modalità di utilizzo e tutela possono essere specificate nel Regolamento Interno.

TITOLO 6 – DELLO SCIoglimento E DELLA LIQUIDAZIONE**Art. 31 – (Dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio sociale)**

1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato, per qualsiasi causa, dall'Assemblea in convocazione straordinaria ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera e), e dell'articolo 11 comma 3.
2. A seguito della delibera di scioglimento, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati e individuando il/i soggetto/i destinatario/i del patrimonio residuo, secondo i vincoli previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
3. Ai sensi dell'art. 148 co. 8, sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

4. A partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO 7 – DELLE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 – (Delle disposizioni finali)

1. Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea dei Soci, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione, per le parti di immediata applicabilità.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e le ulteriori norme di legge applicabili.
3. Il presente Statuto, con le firme autografe dei membri del Consiglio Direttivo, è conservata presso la Sede sociale.
4. Una copia dello Statuto è esposta pubblicamente presso la Sede sociale affinché ciascun Socio possa consultarla.

Art. 33 – (Delle disposizioni transitorie)

1. Unitamente all'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea dà incarico al Presidente di provvedere alla registrazione del medesimo presso l'Agenzia delle Entrate, nonché al compimento delle formalità ad esso connesse quali l'iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale e successiva migrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Entro la fine della Consiliatura in corso, il Consiglio Direttivo provvede ad uniformare alle nuove disposizioni approvate i Regolamenti già in vigore, ovvero ad adottarne di nuovi.
3. Quanto altrove diversamente disposto rispetto al contenuto del presente Statuto è da ritenersi abrogato.
4. Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative. Tutti gli obblighi legati all'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale sono operativi dall'iscrizione nel Registro stesso. I successivi adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono operativi dall'entrata in vigore del Registro stesso. All'Organo di Amministrazione è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie alle iscrizioni in tali Registri.
5. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni tramite il proprio legale rappresentante fornendo le indicazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti da normativa vigente.
6. L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo successivamente all'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale e rimarrà valido anche con la successiva migrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ad avvenuta iscrizione, la denominazione dell'Associazione sarà "CORPO BANDISTICO ARLUNESE APS". L'Associazione indicherà in atti, corrispondenza e comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione al Registro.

Art. 34 – (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), dal Codice civile e dalle altre disposizioni in quanto applicabili.

Arluno, 06 Marzo 2021

Il Consiglio Direttivo

Stefano Messaggi (Presidente)

Eleonora Mambretti (Vice-Presidente)

Matteo Oldoni (Segretario)

Sara Sesini (Consigliere)

Daniele Sandrin (Consigliere)

Stefano Messaggi
Eleonora Mambretti
Matteo Oldoni
Sara Sesini
Daniele Sandrin